

Modello base (suggerimento) da adattare allo specifico caso che si affronta in condominio. Si ricorda che la nomina del RDL deve avvenire a cura dell'assemblea di condominio, inoltre è importante disciplinare l'autonomia di spesa con precise indicazioni.

INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI

RESPONSABILE DEI LAVORI

Tra i sottoscritti soggetti

PREMESSO

- che il sottoscritto committente rileva la necessità della presenza efficiente ed efficace di una figura professionale tecnica in grado di applicare e verificare gli esatti adempimenti legislativi derivanti dall'applicazione dei dettami normativi previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., ed in particolare di quanto indicato nel Titolo IV;
- che il committente (amministratore di condominio) è impossibilitato ad esercitare, di persona, i poteri e ad assolvere i doveri connessi alla sua qualità di Committente in relazione agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili così come indicato nella norma suddetta in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria presso l'unità immobiliare sita in
- che si presenta quindi la necessità di incaricare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 89 e 93 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. ad una figura professionale qualificata, le funzioni, i poteri di organizzazione, gestione e controllo, nonché le responsabilità connesse all'adozione e all'attuazione delle vigenti disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili,
- la sottoscritta società ritiene opportuno che l'incarico di cui sopra debba essere attribuito ad un soggetto che sia in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni assegnate;

NOMINA

il sig. **RESPONSABILE dei LAVORI (di seguito RL)** per lo svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori che dichiara di accettare la delega e quindi l'incarico dichiarando di aver ricevuto adeguate informazioni dalla società qui sottoscritta in relazione ai lavori straordinaria sopra citata in relazione al presente incarico, pertanto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1- Delega

Il sottoscritto committente delega al RL l'esecuzione di ogni attività, nessuna esclusa, che il Decreto 81/2008 e s.m.i. pone in carico al Committente dei lavori. L'incarico conferito al RL si intende automaticamente terminato con la fine dei lavori così come definito e certificato dalla direzione lavori. Il RDL dichiara di essere in regola con gli adempimenti stabiliti dal Regolamento per la formazione continua e periodo degli iscritti all'Albo degli Ingegneri ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale del rispettivo ordine professionale e di non aver subito e/o di non aver in corso provvedimento amministrativo e/o disciplinare che impedisca tutto in parte l'esercizio della professione richiesta dal condominio; dichiara inoltre di non trovarsi in condizioni di incompatibilità,

con la società e con l'appaltatore di cui infra che gli impediscano lo svolgimento dell'attività professionale. Il professionista dichiara di aver già visionato lo stato dei luoghi in cui avverrà l'intervento di manutenzione straordinari nonché di avere visionato ed analizzato il capitolato delle opere e dei disegni tecnici e provvedimenti/comunicazioni amministrative e del contratto di appalto che si allegano (Doc. 1).

Il professionista ha consegnato al Committente prima della sottoscrizione del presente contratto copia della polizza assicurativa professionale stipulata con _____ massimale RCT di euro _____ che ricomprende anche le mansioni RDL e di coordinatore della sicurezza oggetto del presente disciplinare, in corso di validità nonché copia della quietanza di pagamento che attesta la validità della polizza; il professionista si obbliga a consegnare al committente copia delle quietanze che verranno pagate durante la validità del presente contratto a dimostrazione che la polizza assicurativa è ancora in essere, pena la risoluzione del contratto con risarcimento dei danni da parte del professionista.

2- Oggetto dell'incarico e descrizione delle prestazioni

Con l'accettazione dell'incarico e della delega, il RDL è tenuto all'osservanza degli obblighi qui di seguito specificati:

2.1. Nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, il RL si atterrà ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il RL dovrà prevedere nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro (c.d. anche cronoprogramma). Il RL nelle fasi di progettazione dell'opera, deve attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela previste dall'art. 15) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, per pianificare le fasi del lavoro, e all'atto della previsione della durata di realizzazione del lavoro al fine di assicurare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di valutare tutti i rischi per la sicurezza e di eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, di ridurli al minimo. Il RL dovrà anche redigere il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 26) D.Lgs. 81/2008

2.2 Nella fase della progettazione dell'opera, il RL dovrà valutare i documenti redatti dal Coordinatore in fase di Progettazione di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) a b).

2.3 Nei cantieri sopra citato di cui al presente incarico è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, il RL dovrà designare il Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 anche se si tratta di lavori privati *inferiori e/o superiori* ad euro 100.000,00.

2.4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più Imprese esecutrici, anche non contemporanea, prima dell'affidamento dei lavori, il RDL designa il Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

2.5. La disposizione di cui al precedente paragrafo 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

2.6. In ogni caso, il RDL dovrà comunicare alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi, il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del

coordinatore per l'esecuzione dei lavori e trasmettere il relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.). Tali nominativi saranno indicati nel cartello di cantiere.

2.7. Il RDL non avrà facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei suddetti requisiti, i soggetti designati in attuazione dei precedenti paragrafi 3 e 4.

2.8. Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo il RDL dovrà:

a) verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare dovrà essere verificata anche regolarità contributiva.

b) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11 dell'art. 90 del D.Lgs.81/2008, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, attestazione di aver verificato il D.U.R.C. delle imprese e dei lavoratori autonomi, ai sensi della legge 5/2012, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) sopracitate.

2.9. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e/o dei lavoratori autonomi, il RDL dovrà sospendere senza indugio ogni attività e comunicarla al committente.

2.10. Il RDL dovrà relazionare almeno ogni ___giorni (salvo emergenze intermedie) per iscritto alla committenza e alla Direttore Lavori, circa il regolare adempimento degli obblighi assunti con l'accettazione del presente incarico. Nel caso di emergenze e/o esigenze immediate il RDL si impegna ad inviare per scritto e tempestivamente ogni comunicazione ritenuta utile e necessaria sia alla committenza che alla Direzione dei Lavori.

2.11. Il RDL dovrà segnalare per iscritto senza ritardo al committente ogni fatto che possa impedire di adempiere completamente ed efficacemente alle disposizioni previste delegate dal presente incarico o comunque previsti dal Decreto 81/2008 e s.m.i. a suo carico.

2.12. Il RDL dovrà verificare che siano eseguiti tutti i provvedimenti necessari per l'adempimento alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza o dagli ispettori del lavoro nonché da qualsiasi altra autorità in esecuzione di una qualsiasi altra disposizione normativa o regolamentare volta a prevenire gli infortuni sul lavoro.

2.13. Il RDL dovrà trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'Amministrazione concedente il titolo abilitativo e/o equipollente, all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competenti, la notifica preliminare, elaborata conformemente all'allegato XII del Decreto 81/2008 e s.m.i., nonché gli eventuali aggiornamenti. La notifica dovrà essere effettuata anche se inizialmente non è necessaria e lo diventi successivamente, così come dovrà effettuare ogni successivo aggiornamento.

2.14. Il RDL dovrà verificare, tra l'altro, con particolare attenzione, gli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 91 e 92 del Decreto 81/2008 posti rispettivamente a carico del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

2.15. Il RDL dovrà controllare che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, abbia verificato l'applicazione da parte delle imprese: delle disposizioni pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento; delle relative procedure di lavoro.

2.16. Il RDL dovrà assicurare l'attuazione degli obblighi di trasmissione degli oneri della sicurezza a carico dei datori di lavoro delle imprese affidatarie, come previsto dall'art 100 comma 6) bis del decreto legislativo attualmente in vigore.

2.17. Il RDL dovrà effettuare, infine, qualsiasi altra attività che risultasse necessaria per dare piena attuazione alle disposizioni previste dal Decreto 81/2008 e s.m.i. sollevando la committenza, da tutte le attività, azioni e incombenze previste dal medesimo Decreto che si intenderanno comunque integralmente ed esclusivamente trasferite nei suoi confronti per effetto della presente delega.

2.18. Con la presente delega avviene in capo al RDL l'effettivo trasferimento dei poteri con l'attribuzione di una completa autonomia decisionale e di gestione e con piena disponibilità economica attribuendo al RDL un potere di spesa effettivo e incondizionato senza limiti ma proporzionato ai compiti trasferiti e all'entità economica del cantiere. Pertanto, con la presente delega si trasmette al delegato RDL non solo l'obbligo al rispetto delle norme di sicurezza ma anche i mezzi tecnici ed economici e i poteri organizzativi necessari per adempiere agli obblighi di legge e di cui alla presente delega. Fermo restando i poteri trasferiti di cui sopra il RDL è in ogni caso tenuto a segnalare e sollecitare per iscritto alla committenza ed alla Direzione dei Lavori e all'impresa appaltatrice tutto quanto è necessario per evitare infortuni e malattie professionali.

2.19 Le parti per quanto qui in oggetto convengo un compenso professionale di euro _____ oltre accessori ed iva che, viene ritenuto congruo dal professionista ed è considerato non revisionabile/modificabile per volontà comune delle parti. Il compenso pattuito comprende tutti gli oneri e le spese, nessuna esclusa, che lo stesso deve sostenere per svolgere i compiti assegnati.

20.20 Le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo PEC sopra indicate, esclusa ogni altra forma di comunicazione. Le parti potranno utilizzare anche le comunicazioni telefoniche ma a queste poi dovrà seguire la comunicazione a mezzo PEC come sopra indicato. Committente: _____ professionista: _____

Si **allegano** alla presente delega quale parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

DOC. 1: copia del capitolato esecutivo e dei disegni tecnici e provvedimenti/comunicazioni amministrative.

Letto, confermato e sottoscritto in numero pagine 5 di 5.

Luogo (___) li; _____

Committente

Professionista